Tav. 3.a Perimetrazione relativa ai Decreti Istitutivi - Est -

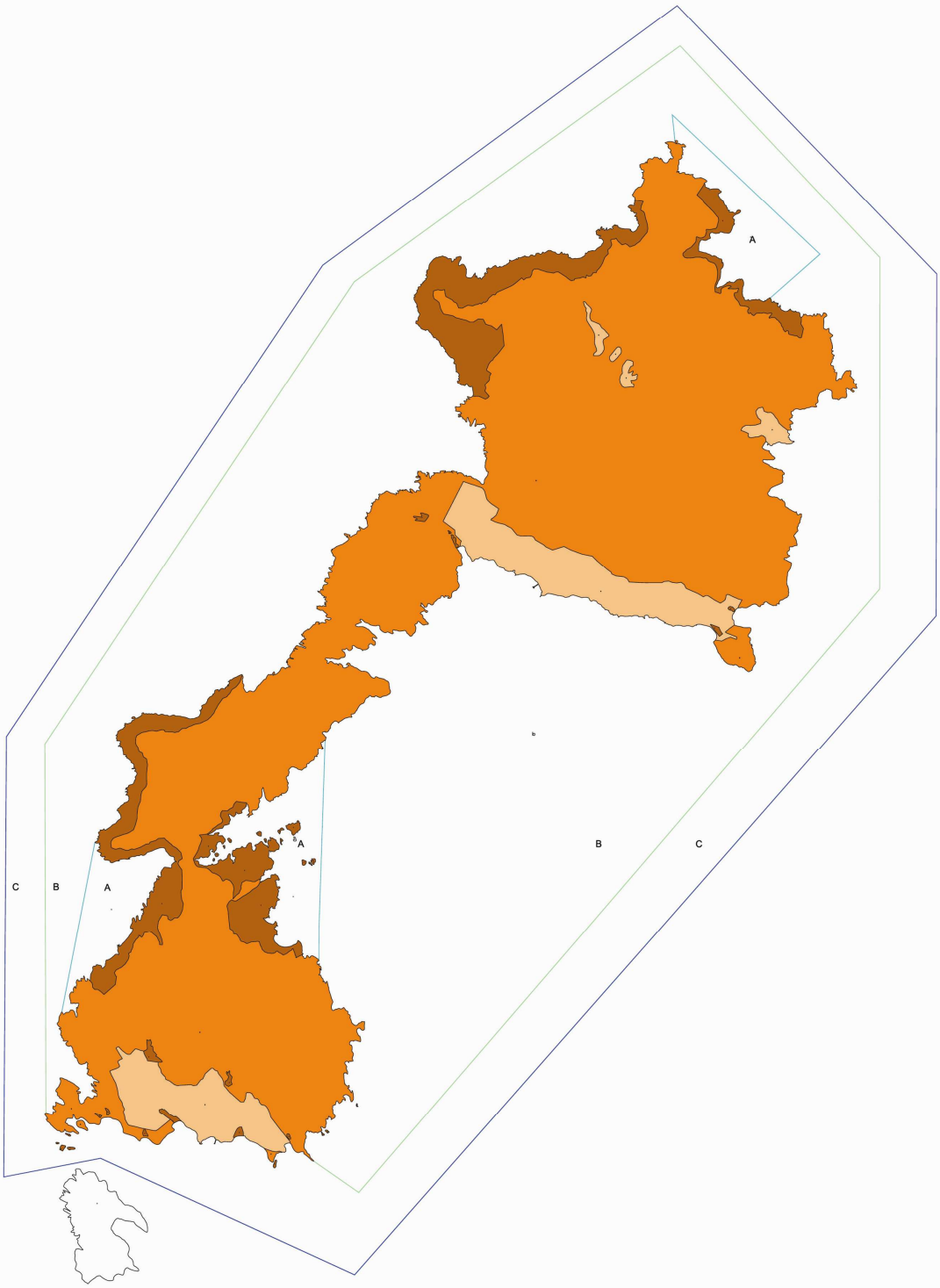

Parco Nazionale dell'Asinara

Piano del Parco Nazionale dell'Asinara

Tav. 3.a Perimetrazione relativa ai Decreti Istitutivi - Est -

scala 1:10.000

Coordinatori
Giovanni Maciocco

Referente per il sistema ambientale
Nicola Sanna

Collaboratori per il sistema ambientale
Emmanuele Farris
Vittorio Gazale
Maria Antonietta Mariano
Paola Pinna*
Marco Ajovalasit
Aldo Aymerich

Collaboratori per il sistema storico-culturale ed insediativo
Pasquale Congiatu

Collaboratori per il sistema agricolo
Giovanni Maciocco
Salvatore Madrau

Collaboratori per il sistema cartografico e GIS
Maurizio Minchilli
Salvatore Allaria
Simone Cinotti

Collaboratori per il sistema della comunicazione e partecipazione
Giovanni Maciocco
Ivan Blecic
Alessandro Passani

Collaboratori per il sistema normativo
Antonio Sanna

Collaboratori
Gianluca Cocco
Gianluca Idini
Stefano Lampis
Stefano Pianu
Progetto 23
Roberto Sanna
Roberto Sburlini
Francesco Vitiello

Cittadino 2002

Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 2 Ottobre 2002

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

art.1. Zonizzazione

1. La superficie del Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitata nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, che costituisce integralmente la perimetrazione provvisoria riportata nella planimetria di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 28 novembre 1997, e successive modifiche, comprende la parte emersa dell'intera isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'Isola Piana.
2. Il Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitato nella suddetta cartografia, è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA 1 - di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

ZONA 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;

ZONA 3 - di rilevante valore paesaggistico, storico-ambientale e storico- culturale.

art.2. Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio del Parco nazionale dell'Asinara, di cui all'art. 1, comma 1, sono assicurate:
a) la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la difesa idrogeologica;
c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica e di attività turistiche compatibili con le finalità di tutela;
d) la difesa e il ripristino degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
e) la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nel rispetto della finalità dell'area protetta, dei manufatti edilizi e delle testimonianze storiche.

art.3. Divieti generali nel territorio del Parco Nazionale

1. Nel territorio del Parco nazionale dell'Asinara l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono pertanto vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione ed in particolare:
a) la cattura, l'uccisione, il disturbo delle specie animali, fatte salve quelle attività eseguite per fini di ricerca o di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, nonché gli eventuali interventi autorizzati per motivi sanitari o per la selezione biologica o per la gestione del Parco stesso. Sono fatte salve le attività di pesca marittima regolamentate;
b) la raccolta, il danneggiamento ed il taglio della flora e della formazioni vegetali spontanee, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino di associazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari e garantire la conservazione del patrimonio naturale e quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctone;
d) l'asportazione di minerali, di reperti archeologici, paleontologici, mineralogici, fatte salve quelle di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura o l'esercizio di cave, di miniere e di ogni forma di sbancagio definitivo di rifiuti (discariche), nonché l'asportazione di minerali;
f) l'uso del fluitarresti, nonché di qualsiasi mezzo che possa alterare, danneggiare o distruggere i cicli biogeochimici;
g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati;
h) il campeggio al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
i) la navigazione con autoricambi dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalla legge sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;
l) l'accensione di fuochi all'aperto;
m) il transito di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli destinati alle visite nel Parco purché autorizzate dall'Ente parco;
n) l'apposizione di cartelli e mezzi,fatti pubblicitari con l'esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
o) la realizzazione di discariche;
p) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;
q) qualsiasi mutamento nell'utilizzazione del territorio e ogni altro intervento che possa incidere sulla morfologia dell'isola, sui suoi equilibri ecologici ed idraulici e sulle finalità istitutive del Parco di cui all'art. 2.
2. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate di continuare ad utilizzare gli immobili loro concessi in uso governativo, compatibilmente con le finalità del Parco.

art. 4. Divieti in zona 1 del Parco Nazionale

1. Nella area ubicata in zona 1, di cui all'art. 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto, sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, anche i seguenti ulteriori divieti:
a) l'accesso con veicoli a motore escluso quello dei mezzi di soccorso;
b) l'accesso a piedi ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso, di gestione e di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente parco;
c) l'accesso a bordo di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per l'eventuale attività di sorveglianza, di soccorso, nonché di gestione e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;
d) le opere tecnologiche;
e) la modifica del regime delle acque;
f) le attività agro-silvo-pastorali.

art. 5. Divieti in zona 2 del Parco Nazionale

Nella area ubicata in zona 2, di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, sono vietate:
a) le attività agricole e pastorali;
b) la modifica del regime delle acque.

art.7. Regime autorizzativo generale del Parco Nazionale

Salvo quanto previsto dall'art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) impianti per allevamenti zootecnici e di sbancagio di prodotti agricoli, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
b) le opere di modifiche o la modifiche dei tracciati stradali esistenti;
c) le opere che comportano modifiche del regime delle acque;
d) le opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori ed adduttori idrichi e fini irrigui e zootecnici;
e) interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzate al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Restano comunque consentiti gli ordinari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari della opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e sostenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Istituzione dell'area marina protetta denominata
«Isola dell'Asinara»
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 13 agosto 2002 -

art.2.1.

L'area marina protetta «Isola dell'Asinara» è suddivisa nelle seguenti zone:

ZONA A di riserva integrale

ZONA B di riserva generale

ZONA C di riserva parziale

art.4. 1.

All'interno dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e la finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
a) la cattura, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di sostanze non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, la caratteristiche dell'ambiente marino;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area .

2. LA ZONA A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare:
a) il tratto di mare compreso tra Punta dello Scorno e Punta del Porno
b) il tratto di mare compreso tra Punta l'Arrocco e Punta Galatia
c) il tratto di mare compreso tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
d) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
g) la pesca subacquea.

4. In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i mezzi esplicitamente determinati e autorizzati dal soggetto gestore.

5. LA ZONA B, di riserva generale, comprende il tratto di mare occidentale e orientale dell'isola dell'Asinara compreso tra Punta Sallopi e Punta Barbarossa.

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera c) e d);
b) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4;
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera e);
d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f);
e) la pesca sportiva;
f) la pesca subacquea.
In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:
a) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;
b) la navigazione a motore, autorizzata a discrezione del soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, a comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;
c) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone appositamente individuate e opportunamente attrezzate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con gavitelli e ormeggi appositi ein comunque direzionati dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, ai natanti e alle imbarcazioni a vela, alle navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate e ai pescatori residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino che esercitano la pesca professionale e il pescaturismo;
d) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 11, autorizzata a discrezione del soggetto gestore, sentito il Consiglio provinciali del dicembre del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 Luglio 1955, ai con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alla esigenze di tutela dell'area e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla linea di costa, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
g) il pescaturismo, disciplinato dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, riservato ai pescatori e alle cooperative residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonché alle cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla linea di costa per quanto attiene alle attività di pesiero.

8. LA ZONA C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, 7, lettera d), e 10, lettera b)e c);
b) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e 10, lettera d);
c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f);
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f);
e) il pescaturismo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera g);
f) la pesca sportiva;
g) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato al commi 4 e 7 sono consentiti:
a) la navigazione a remi e a vela fatto salvo quanto previsto al comma 11;
b) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva ai sensi della legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dal soggetto gestore sentita la Commissione di riserva e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, fatto salvo quanto previsto al comma 11;
c) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 11, autorizzata a disciplinata dal soggetto gestore, sentito la Commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, a comunque a velocità non superiore a 10 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;
d) l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni a vela e a remi, *come disciplinato dal soggetto gestore in zone appositamente individuate*, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.